

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni per favorire la transazione agevolata delle posizioni in sofferenza o classificate come inadempienze probabili (unlikely to pay- UTP)

*Onorevoli Senatori!*La pressione imposta dalla normativa europea per ridurre i crediti deteriorati hanno indotto negli ultimi due anni le banche italiane ad una cessione massiva di questi crediti a fondi di investimento e operatori specializzati. Tuttavia così il problema non è stato risolto ma solo spostato in capo ad altri soggetti, in alcuni casi svincolati dalle norme bancarie. Risulta pertanto opportuno, e non più procrastinabile, l'assunzione di misure straordinarie per la reale riduzione di tali partite anomale sia per la stabilità e credibilità del sistema creditizio italiano che, soprattutto, per il rilancio del sistema economico e produttivo nazionale. Si tenga conto che larghissima parte dei debitori, con pendenze nei confronti del sistema bancario e finanziario, sono privati che a fronte della crisi economica, ancora non risolta nel nostro Paese, hanno avuto difficoltà a restituire i mutui accesi per l'acquisto dell'abitazione. A questi si aggiunge una altra consistente categoria di debitori in sofferenza rappresentata da piccoli imprenditori costretti a rivolgersi al credito bancario per mancanza di liquidità causata da ritardi negli incassi imputabili spesso a pubbliche amministrazioni, troppo lente nei rimborsi, e nei pagamenti dei clienti. Altro punto critico è la previsione che le banche cedano anche UTP, cioè posizioni non ancora in sofferenza che in molti casi potrebbero tornare in bonis se solo fossero messe in grado di superare la fase di tensione finanziaria dovuta alla fase recessiva della nostra economia.

La presente proposta di legge composta da 9 articoli mira pertanto a risolvere almeno in parte questa problematica proponendo all'articolo 2 la possibilità riconosciuta al debitore di concordare con l'intermediario finanziario, verso cui ha un debito in sofferenza o classificato come inadempienza probabile (i cd. unlikely to pay – UTP), una transazione stragiudiziale per la restituzione a saldo e stralcio di quanto dovuto versando un importo non inferiore al valore netto di bilancio della propria esposizione come risultante dal bilancio al 31 dicembre 2019 del creditore. I commi dell'articolo 2 descrivono nel dettaglio la procedura e le modalità di perfezionamento dell'accordo transattivo. In chiusura di articolo vi è un ulteriore comma che prende in considerazione il caso in cui il credito oggetto di accordo sia stato cartolarizzato in una operazione con garanzia statale sui titoli senior (Gacs) prevedendo che tale garanzia resti valida e efficace e vada ad aumentare la copertura dei crediti residui, nei limiti che il MEF andrà a fissare con apposito decreto. E' previsto che il creditore non possa rifiutare la proposta qualora l'importo offerto coincida con il valore netto di bilancio dell'esposizione maggiorato del 10%. L'accordo a pena di nullità deve prevedere espressamente la rinuncia da parte del creditore al maggior credito e a tutte le garanzie rilasciate dal debitore o da terzi garanti.

La proposta di legge istituisce di fatto una forma di remissione del debito che consentirebbe a gran parte di una platea di circa 10 milioni di debitori di ritornare in bonis, essere riammessi nel circuito del credito, uscire dalla morsa delle esecuzioni immobiliari e far ripartire consumi e investimenti a beneficio del prodotto interno lordo e della ripresa economica del Paese. Si tratterebbe tra l'altro di una misura straordinaria e non più ripetibile essendo limitata ai soli crediti classificati a sofferenza o unlikely to pay al 31 dicembre 2019 anche per evitare "arbitraggi" comportamentali sia dei creditori che dei debitori.

Qualora il creditore non ottemperi alla richiesta del proprio debitore o lo faccia in ritardo rispetto al termine fissato in 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero fornisca una informazione non

veritiera, è soggetto a sanzioni della Banca d'Italia o del Ministero dell'interno a seconda della tipologia di intermediario finanziario o di operatore nel recupero crediti, di cui all'articolo 115 del TULPS.

Inoltre l'articolo 4 prevede per i crediti ipotecari rimborsabili con pagamenti rateali e con durata non inferiore a 3 anni la possibilità per il debitore di concordare il ripristino non novativo del contratto con rateizzazione concordata non superiore a 20 anni limitando il debito residuo in linea capitale ad una somma non superiore al valore netto di bilancio al 31 dicembre 2019 maggiorata del 10%.

Per gli intermediari finanziari e gli operatori nel recupero crediti che aderiscono all'accordo transattivo proposto dal debitore le perdite sono interamente deducibili fiscalmente con una maggiorazione compresa tra l'1% e il 10%. Parimenti non sono previste agevolazioni fiscali, con impossibilità di deduzione della perdita, nel caso in cui l'intermediario o l'operatore nel recupero crediti non aderisca all'istanza del debitore ovvero decida di cederlo a terzi.

All'articolo 6 è normata espressamente la possibilità di cessione a terzi del credito con diritto in capo al debitore, obbligatoriamente informato dal creditore della offerta di acquisto, di proporre il pagamento del prezzo offerto dal cessionario con ciò esdebitandosi.

Infine, per evitare il ricorso all'usura o a fenomeni di estorsione l'articolo 7 reca una norma in materia di garanzia che le associazioni o fondazioni antiracket ed usura possono prestare ai debitori in condizioni di difficoltà economica o di accesso al credito ordinario. E' inoltre aggiunta una norma che prevede una sorta di ravvedimento operoso con possibilità di evitare la sanzione penale da parte di un intermediario indagato o rinviato a giudizio per aver applicato tassi usurari provvedendo a rimborsare integralmente gli interessi usurari percepiti e a devolvere una somma pari al 50% di questi ad una Associazione anti usura indicata dal PM.

L'articolo 8 contempla anche l'ipotesi in cui il debitore non ottemperi a quanto concordato transattivamente. In tal caso l'accordo decade e il creditore ha diritto a pretendere l'intero importo del debito originario.

In ultimo è prevista, all'avvenuto pagamento del debito, l'esdebitazione del debitore e la sua cancellazione automatica dalla Centrale dei Rischi detenuta dalla Banca d'Italia.

I benefici che deriverebbero dalla soluzione prospettata da questa proposta di legge sono molteplici. A seguire se ne illustrano i più rilevanti e di maggior impatto:

- le banche registrerebbero perdite ben inferiori a quelle conseguenti a cessioni massive a fondi di investimento i cui proventi spesso non costituiscono fonte di gettito per l'Erario italiano;
- contenere l'impatto delle GACS sul debito pubblico;
- contenere il rischio di cedere, con ridottissimi ritorni, ad investitori esteri la governance del nostro sistema bancario che deve restare organico agli interessi del Paese;
- decine di migliaia di famiglie potrebbero tornare alla serenità avendo a disposizione, in prospettiva, nuovo reddito spendibile per sostenere la domanda interna;
- migliaia di imprese potrebbero tornare a produrre inducendo gli imprenditori a capitalizzarle adeguatamente e promuovere investimenti produttivi;
- i tribunali verrebbero alleggeriti di centinaia di migliaia di procedure giudiziarie lente e costose;

- il nostro patrimonio immobiliare non continuerebbe a perdere valore a causa della spropositata offerta di vendite all'asta.

Senza l'adozione di una misura straordinaria come quella introdotta da questa proposta di legge rischiamo di dover affrontare nuovamente un serissimo problema economico e sociale nel nostro Paese. Negli ultimi anni più proposte di legge sono state avanzate su questo argomento, da diverse parti politiche, tutte molto simili tra loro, segno della comune volontà e intento di risolvere il problema. E' tempo che si dia pronta concretezza attuativa per ridare stimolo all'economia reale e sgravare famiglie, imprese e banche da un fardello oramai troppo pesante che rallenta inevitabilmente lo sviluppo del Sistema Italia. La presente proposta di legge si propone pertanto come testo unitario e unificante.

ART. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono considerate posizioni in default i rapporti giuridici tra banche, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato "testo unico bancario", soggetti autorizzati in base alla normativa vigente all'esercizio del credito, comprese le società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130, e agenzie di recupero crediti di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), di seguito complessivamente denominati "creditori", e i loro debitori, quando siano classificati a sofferenza ovvero unlikely to pay (UTP) secondo le vigenti disposizioni della Banca d'Italia e risultino tali al 31 dicembre 2019 presso la Centrale dei rischi tenuta dalla Banca d'Italia, di seguito denominati "debitori".

ART. 2

(Accordo transattivo)

1. Entro il 31 dicembre 2020, i debitori possono richiedere in forma scritta ai loro creditori di concordare una transazione stragiudiziale per la restituzione, a saldo e stralcio di quanto dovuto, per un importo non inferiore al valore netto di bilancio delle loro singole esposizioni, come risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019 del creditore destinatario dell'istanza.

2. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, il creditore è tenuto a comunicare in forma scritta il valore contabile dei crediti vantati verso il debitore istante con l'indicazione dei relativi accantonamenti stanziati per previsioni di perdita al 31 dicembre 2019. Il creditore non può rifiutare la proposta transattiva qualora l'importo offerto in pagamento dal debitore coincida con il valore netto di bilancio di ciascuno dei crediti maggiorato del 10%.

3. L'atto di transazione, a pena di nullità, deve essere sempre in forma scritta e prevedere la espressa rinuncia del creditore al maggior credito e a tutte le garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell'ultimo effettivo pagamento a saldo, previsto dall'accordo transattivo. Gli oneri per l'eventuale cancellazione di ipoteche, ai sensi del presente comma, sono totalmente a carico del creditore.

4. Al debitore non è consentito, senza l'autorizzazione in forma scritta del creditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o immobiliare dallo stesso detenuto alla data dell'istanza di cui al comma 1 e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti previsti nell'accordo transattivo di cui al medesimo comma. Al creditore è consentito negare l'autorizzazione di cui al

presente comma solo qualora l'atto dispositivo preannunciato dal debitore possa compromettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all'accordo transattivo perfezionato. Il debitore, a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ricorrere al giudice ordinario con procedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.

5. Qualora il credito oggetto dell'accordo rientri in una cartolarizzazione per la quale sia stata concessa garanzia pubblica (Gacs) per le tranche senior, di cui alla legge 8 aprile 2016 n.49 e successive modifiche, la copertura della garanzia statale resta invariata e va ad aumentare la copertura dei crediti residui del portafoglio cartolarizzato entro i limiti fissati con Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza.

ART. 3

(Sanzioni per i Creditori)

1. Qualora il creditore non ottemperi all'istanza avanzata dal proprio debitore ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, lo faccia in ritardo rispetto al termine ivi indicato, ovvero fornisca una informazione non veritiera rispetto al dato di bilancio approvato, il medesimo è soggetto alle sanzioni stabilite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia con proprio provvedimento o dal Ministero dell'Interno per quanto di propria competenza.

ART. 4

(Crediti Ipotecari e ripristino non novativo)

1. Per tutti i crediti ipotecari classificati a sofferenza o UTP alla data del 31 dicembre 2019, per i quali era originariamente previsto un pagamento rateale con durata non inferiore a 3 anni, il creditore e il debitore possono concordare, in alternativa alla transazione di cui all'articolo 2, il ripristino non novativo del contratto di finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a 20 anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre 2019 aumentata del 10%. Il ripristino del contratto di finanziamento secondo quanto previsto dal presente articolo comporta, a seconda dei casi e sempre che il creditore non vi rinunci espressamente, l'obbligatoria applicazione di quanto previsto dagli articoli 48-bis e 120-quinquiesdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. Si applicano in ogni caso gli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni.

ART. 5

(Effetti fiscali dell'accordo transattivo)

1. Qualora il creditore non aderisca all'istanza di transazione proposta dal debitore ai sensi dell'articolo 2, eventuali perdite registrate sul relativo credito nei quattro periodi d'imposta successivi non sono deducibili ai fini fiscali. In ogni caso, qualora il credito oggetto della proposta di transazione rigettata sia ceduto a terzi, non è deducibile ai fini fiscali la perdita risultante dalla differenza tra il valore proposto dal debitore e l'eventuale minor prezzo di cessione realizzato sul relativo credito ceduto.

2. Le maggiori perdite del creditore derivanti dall'accordo transattivo di cui all'articolo 2 sono interamente deducibili ai fini fiscali nell'esercizio in cui sono state effettivamente registrate, con una maggiorazione compresa tra l'1 per cento e il 10 per cento in funzione lineare crescente della differenza tra il valore netto del credito oggetto di transazione, come iscritto nel bilancio al 31

dicembre 2019, e l'importo effettivamente versato dal debitore a seguito della transazione concordata.

3. Le sopravvenienze attive risultanti nel bilancio del debitore a seguito dell'accordo transattivo di cui agli artt. 2 e 4 che precedono non sono soggette ad imposte sul reddito.

ART. 6

(Cedibilità a terzi dei crediti e diritti del debitore)

1. I crediti per i quali sia stata proposta da parte del debitore una transazione ai sensi degli articoli 2 e 4, per i tre anni successivi alla stessa non potranno essere ceduti a terzi a qualunque titolo, per un importo inferiore al loro valore netto del bilancio al 31 dicembre 2019.

2. Qualora un creditore intenda cedere a terzi in tutto o in parte un credito classificato a sofferenza o UTP secondo quanto previsto all'articolo 1, sia singolarmente che nell'ambito di operazioni di cessione massiva, è tenuto ad informarne per iscritto, entro 30 giorni dall'accordo tra cedente e cessionario, il debitore comunicandogli il prezzo di cessione concordato con il cessionario. Se questa comunicazione non avviene o avviene con ritardo la cessione eventualmente perfezionata nonostante la mancata comunicazione è invalida.

3. Il debitore che riceve la comunicazione di cui al comma 2 ha diritto di pagare al creditore cedente l'equivalente del prezzo comunicatogli entro 90 giorni dalla comunicazione del medesimo. Il pagamento così avvenuto libera il debitore da tutte le sue obbligazioni verso il creditore e tutte le garanzie a suo tempo prestate cessano di avere efficacia.

4. Il creditore non può rifiutare la proposta di transazione se il valore offerto dal debitore è pari o superiore al prezzo di cessione comunicato ai sensi del comma 2.

ART. 7

(Garanzia di Associazioni e Fondazioni antiusura)

1. Al fine di evitare il ricorso all'usura, nei casi in cui non vi fosse una effettiva disponibilità economica e si avessero difficoltà di accesso al credito ordinario dovute alla presenza di atti pregiudizievoli a carico dell'interessato e/o negative valutazioni di merito creditizio, le persone fisiche od i titolari di imprese familiari in tali situazioni che vogliono usufruire dei benefici di cui alla presente legge possono richiedere l'assistenza in garanzia da parte di Associazioni o Fondazioni antiracket e antiusura che amministrano i fondi di cui all'art. 15 della Legge n.108/96. Per poter esercitare tale ruolo le Associazioni o Fondazioni antiracket e antiusura che amministrano i fondi di cui all'art. 15 della legge 7 marzo 1996 n.108 dovranno aver comunicato al MEF la disponibilità per tali specifici interventi.

2. Qualora un intermediario finanziario sia indagato o rinviato a giudizio per aver applicato tassi di usura ai sensi della legge 108/96 per un importo non superiore a 100.000 euro può evitare la sanzione penale nei confronti di suoi esponenti e dipendenti indagati o rinviati a giudizio qualora, prima della conclusione delle indagini o della sentenza, provveda a rimborsare integralmente al debitore gli interessi usurari percepiti e devolva il 50% di detto importo ad una Associazione o Fondazione antiracket e antiusura indicata dal Pubblico Ministero.

ART. 8

(Inadempimento del debitore)

1. In tutti i casi in cui, in presenza di un accordo transattivo formalizzato tra creditore e debitore ai sensi della presente legge, il debitore non provvede al pagamento di quanto dovuto entro 60 giorni dalle singole scadenze previste dall'accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento ipotecario, il creditore ha diritto di pretendere l'intero importo del debito originariamente dovuto dal debitore e non si applica il divieto di cessione di cui all'articolo 7.

ART. 9

(Esdebitazione e Cancellazione dalla Centrale Rischi)

1. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi della presente legge comporta l'automatica cancellazione della posizione in default del debitore segnalata nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia.